

Modalità e termini di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1 Gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, obbligati alla comunicazione all'anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a partire dalle informazioni relative all'anno 2015 effettuano le comunicazioni di cui al successivo punto 2, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1.

2. Comunicazione all'anagrafe tributaria

2.1 I soggetti di cui al punto 1 comunicano annualmente, in via telematica all'anagrafe tributaria, i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell'anno di riferimento, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a) e dell'articolo 10, comma, 1, lettera e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni nonché i dati relativi ai contributi versati direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta. Non vanno comunicati i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi per i quali non è prevista la deducibilità ai fini dell'Irpef.

2.2 I soggetti di cui al punto 1 non sono tenuti all'invio della comunicazione in caso di assenza sia dei dati relativi ai contributi che a quelli relativi ai rimborsi.

3. Modalità di trasmissione

3.1 I soggetti di cui al punto 1 effettuano le comunicazioni previste al punto 2 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti *software* di controllo e di predisposizione dei *file* resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

3.2 I soggetti di cui al punto 1 possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2, degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli "responsabili o incaricati del trattamento dei dati" ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli art. 29 e 30 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

3.3 I soggetti di cui al punto 1 possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2, delle compagnie di assicurazione o delle società di servizi, che intervengono nella gestione amministrativa dei rapporti in forza di specifici accordi contrattuali, purché appositamente delegati e designati "responsabili o incaricati del trattamento dei dati", avendo impartito loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli art. 29 e 30 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

3.4 La delega di cui al punto precedente potrà essere conferita telematicamente, dai soggetti di cui al punto 1, secondo le modalità descritte sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e riservate agli utenti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline tramite apposite funzionalità rese disponibili nella propria area autenticata.

3.5 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

4. Tipologie di invio

4.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.

4.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

4.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

4.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

5. Termini della trasmissione

5.1 Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è stabilito al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

5.2 Nel caso di scarto dell'intero *file* contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 5.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.

5.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al punto 5.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.

5.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 5.2 e 5.3, la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 5.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine.

5.5 L'annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 5.1 è effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.

5.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 5 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate.

6. Trattamento dei dati

6.1 I dati e le notizie, trasmessi nell'osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono raccolti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria.

6.2 Essi vengono utilizzati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e per lo svolgimento delle altre attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

6.3 I dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d'imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

7. Sicurezza dei dati

7.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dai canali di trasmissione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.

7.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.

8. Ricevute

8.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del *file*, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante

una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

- a) la data e l'ora di ricezione del *file*;
- b) l'identificativo del *file* attribuito dall'utente;
- c) il protocollo attribuito al *file*;
- d) il numero delle comunicazioni contenute nel *file*.

8.2 Il *file* può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i dati inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

8.2.1 Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la comunicazione degli esiti in via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del *file*:

- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;
- b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso *file* avvenuto erroneamente più volte;
- c) *file* non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 3;
- d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
- e) *file* che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.

8.2.2 Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:

- a) la data e l'ora di ricezione del *file*;
- b) l'identificativo del *file* attribuito dall'utente;
- c) il protocollo attribuito al *file*;
- d) il motivo dello scarto.

8.3 Nel caso di trasmissione, nei tracciati *record* di dettaglio, di codici fiscali non validi, detti *record* non vengono acquisiti; la restante parte del *file* viene accolta. In tal caso

la ricevuta contiene i dati esposti al punto 8.1 e reca in allegato l'elenco di tali codici fiscali non acquisiti.

8.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del *file* contenente le comunicazioni.

9. Correzione alle specifiche tecniche

9.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

L'articolo 78, comma 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 1, comma 950, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico.

Pertanto, non vanno comunicati all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi per i quali non opera la deducibilità ai fini Irpef, mentre vanno comunque comunicati i contributi per i quali opera la deducibilità ai sensi

delle disposizioni sopra indicate, anche per l'importo eccedente il limite di deducibilità previsto dalle stesse disposizioni.

Con il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite, ai sensi dell'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le modalità e il contenuto delle suddette comunicazioni.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto 31 luglio 1998;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

19/02/2016

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Rossella Orlandi